



CODICE DI AUTODISCIPLINA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. IL 18 DICEMBRE 2007

1. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 (a) Il Consiglio è l'organo collegiale preposto al governo della Società ed ha pertanto esclusiva competenza e pieni poteri ai fini della gestione dell'impresa sociale, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione del valore per gli azionisti nel rispetto delle applicabili discipline di legge e di regolamento, nonché delle regole statutarie vigenti e del presente Codice di Autodisciplina.

(b) Il Consiglio di Amministrazione, nello svolgimento di tali attività, si conforma ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, nel rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare e delle prescrizioni del Codice Etico.

1.2 (a) Il Consiglio sorveglia la corretta esecuzione ed attuazione dei poteri delegati ed ha il potere di impartire istruzioni in relazione alle deleghe conferite e di avocare a sé operazioni in esse comprese.

(b) Il Consiglio resta in ogni caso titolare del potere di indirizzo e controllo sulla generalità dell'attività della Società nelle sue varie componenti.

(c) Il Consiglio è destinatario, in conformità alle disposizioni del presente Codice, di puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe all'interno della Società in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse e, in ogni caso, in merito al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, il tutto nel rispetto della procedura richiamata al successivo Articolo 7.

1.3 Ferma la competenza esclusiva del Consiglio nelle materie non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e della normativa vigente, nonché richiamato il potere di impartire istruzioni in

relazione alle deleghe conferite e di avocare a sé operazioni in esse comprese, il Consiglio, in via esclusiva:

- a) redige ed adotta le regole di *corporate governance* aziendale della Società;
- b) nomina l'Organismo di Vigilanza dallo stesso istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed approva il Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo adottato dalla Società;
- c) approva i piani strategici, industriali e finanziari anche pluriennali della Società;
- d) applica con riferimento alle operazioni con parti correlate, che restano attribuite alla sua competenza, le disposizioni di legge e di regolamento e quelle previste al successivo Articolo 11;
- e) approva il *budget* annuale della Società;
- f) approva le operazioni della Società aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- g) esamina, valuta ed approva, ai sensi di statuto, di legge e del presente Codice, la documentazione di rendiconto periodico e l'informativa contemplata dalla normativa vigente, da sottoporre al Collegio Sindacale in conformità anche alla procedura adottata ai sensi del successivo Articolo 7;
- h) attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca, le deleghe al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale (ove nominato) e ad eventuali amministratori investiti di particolari deleghe; nomina i componenti il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità con la quale gli organi delegati (almeno trimestralmente) ed il Comitato in parola (di norma semestralmente) devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite o delle funzioni loro attribuite;

- i) determina, sentito il Collegio Sindacale ai sensi di legge, la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, se nominato, dell'Amministratore Delegato e degli amministratori che ricoprono particolari cariche e, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio nonché ai componenti del Comitato di Controllo Interno e per la Corporate Governance;
- j) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; esamina e valuta il generale andamento della Società confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati; esamina e valuta le situazioni di conflitto di interessi; effettua tali valutazioni sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dal *management* della Società e dalla funzione di controllo interno, e tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance;
- k) provvede ad assicurare l'osservanza della procedura per l'informativa al Collegio Sindacale prevista dall' art. 150 D.Lgs. 58/98;
- l) riferisce, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento ad esso applicabili, agli Azionisti in Assemblea.
- m) su proposta dell'Amministratore Delegato determina le attribuzioni e le facoltà del Direttore Generale della Società ove nominato e
- n) nomina uno o più preposti al controllo interno della Società.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Ai sensi delle disposizioni statutarie in vigore, le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del successivo Articolo 3, sono depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

2.2 (a) Il Consiglio è composto di amministratori esecutivi (per tali intendendosi l'Amministratore Delegato ed il Presidente, ovvero il Vice Presidente ove nominato, quando allo stesso vengono attribuite deleghe operative o gestionali, nonché gli amministratori ai quali siano stati attribuiti particolari incarichi) e non esecutivi.

(b) Gli amministratori non esecutivi sono, per numero e autorevolezza, tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle deliberazioni consiliari e apportano le loro specifiche competenze e professionalità nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

2.3 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni tenuto conto, ove sussistente dell'orientamento in materia espresso dal Consiglio di Amministrazione.

2.4 Gli amministratori sono tenuti ad agire sempre in modo informato e consapevole ed a

conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti. Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;

c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;

d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i

dirigenti con responsabilità strategiche;

e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni fornite, esamina le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dall'amministratore con la Società, valutando la loro significatività sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'interessato. Saranno prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, sono particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato.

L'esito delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione è comunicato al mercato.

3.3 Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno, in assenza degli altri amministratori.

4. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Gli amministratori agiscono e deliberano, nel rispetto del dovere generale di corretta gestione, con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo gli obiettivi della cura e della tutela dell'interesse sociale e della creazione del valore per gli azionisti.

4.2 Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale si avvale della collaborazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

4.3 Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno. Si riunisce altresì su richiesta scritta di almeno due Consiglieri e/o del Collegio Sindacale e/o di Sindaci, ai sensi di legge e di statuto.

4.4 In apertura delle riunioni, il Consiglio viene di norma informato dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato sui fatti di maggiore rilievo intervenuti nel frattempo e, almeno trimestralmente, anche sull'andamento generale della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione e sull'esercizio delle deleghe conferite. Gli argomenti oggetto di discussione e compresi nell'ordine del giorno, sono oggetto, fatta salva la procedura per la gestione di informazioni riservate o *price sensitive*, di preventiva e adeguata informativa ed istruttoria documentali, anche sul contenuto della parte deliberativa, e il relativo materiale viene di norma trasmesso agli Amministratori almeno tre giorni prima della data della riunione cui si riferisce.

4.5 Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del Consiglio. Ogni Consigliere ha altresì la facoltà di sollevare, durante la riunione, questioni non all'ordine del giorno, essendo comunque rimessa alla decisione unanime dei Consiglieri presenti la

valutazione in ordine alla possibilità di trattare la questione non all'ordine del giorno.

4.6 La partecipazione alle riunioni del Consiglio da parte del Direttore Generale (se nominato), del Dirigente responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo della Società e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – relativamente a quegli argomenti all'ordine del giorno per i quali il Consiglio ritiene utile la loro competenza - è ritenuta coerente con una gestione dell'attività sociale attenta alla creazione di valore per gli Azionisti.

4.7 Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a presenziare alle riunioni, come uditori ovvero con funzioni di supporto o di consulenza, altri soggetti esterni al Consiglio.

5. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In aggiunta ai poteri spettanti per legge e per statuto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio sono demandate le seguenti competenze:

- a) curare che venga trasmessa ai Consiglieri, con l'anticipo previsto al precedente punto 4.4, la documentazione più idonea, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, a consentire un'efficace partecipazione degli Amministratori della Società ai lavori dell'organo collegiale;
- b) far sì che siano assicurati adeguati flussi informativi fra il Consiglio di Amministrazione della Società e gli altri organi amministrativi e societari;
- c) regolare lo svolgimento delle riunioni consiliari e gestire le votazioni, curando, insieme al Segretario del Consiglio, la verbalizzazione delle riunioni;
- d) seguire, d'intesa con l'Amministratore Delegato, in coerenza con i programmi approvati dagli organi collegiali, le iniziative generali per la promozione dell'immagine della Società;

- e) rappresentare, in attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti, la Società nelle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate (ove sussistenti) alle quali la Società partecipi, con la facoltà di conferire procure speciali ai dipendenti della Società o a terzi per l'esercizio di detti poteri;
- f) curare i rapporti della Società con Autorità nazionali ed estere, Enti ed organismi anche di carattere sovranazionale.

6. AMMINISTRATORE DELEGATO

6.1 L'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione .

6.2 Compete all'Amministratore Delegato la definizione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, in merito (i) ai piani strategici industriali e finanziari anche pluriennali della Società; (ii) al budget della Società.

6.3 L'Amministratore Delegato ha il potere di trattare e definire , nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali competenti, nei confronti della Direzione Generale dell'Anas, tutto ciò che concerne l'esecuzione della concessione di costruzione ed esercizio per le autostrade in concessione della Società.

6.4 L'Amministratore Delegato, inoltre, è tenuto a :

- a) curare l'adeguatezza, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni della Società, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa nonché degli opportuni

presidi a tutela della riservatezza delle informazioni, per riferire in merito al Consiglio di Amministrazione;

- b) monitorare con costanza e continuità l'andamento della Società;
- c) curare e gestire i rapporti fra la Società e gli investitori istituzionali;
- d) informare e proporre in Consiglio in merito alle materie di propria competenza di cui al precedente Articolo 1.3.

6.5 Sono conferiti all'Amministratore Delegato, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società che non sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, ai sensi di legge, dello statuto e del presente Codice.

7. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

7.1 (a) L'Amministratore Delegato rende conto al Consiglio e al Collegio Sindacale, tempestivamente, secondo procedure prestabilite, e, in ogni caso, con periodicità almeno trimestrale, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite.

(b) assicura che sia fornita al Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso ne faccia oggetto di formale informativa ai Sindaci, in conformità alla normativa ed al vigente statuto, osservata la procedura adottata in proposito dal Consiglio di Amministrazione, adeguata informazione in merito alle operazioni significative, atipiche, inusuali o con parti correlate, nonché in merito alle operazioni nelle quali egli abbia un interesse proprio o per conto di terzi e quelle attivate in esecuzione di direttive e di misure di coordinamento della Capogruppo.

7.2 All'osservanza dei medesimi doveri di informativa di cui al precedente Articolo 7.1 è tenuto qualunque Consigliere al quale siano state attribuite deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle stesse.

8. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

8.1 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, cura la gestione delle informazioni riservate; a tal fine propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di una procedura per la gestione interna e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*".

8.2 La Società adotta un Codice di comportamento che disciplina gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone, previamente individuate all'interno delle funzioni aziendali, che, a causa della carica ricoperta, hanno accesso a informazioni rilevanti.

8.3 Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

9. CONTROLLO INTERNO

9.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a :

- a) monitorare l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni aziendali, l'attuazione del Modello Organizzativo e, in generale, verificare e monitorare la correttezza e l'affidabilità della gestione della Società ,
- b) assicurare e verificare la qualità e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali e, in generale, dell'informazione finanziaria, anche attraverso la verifica dei processi di registrazione degli stessi e di scambio dei flussi informativi;
- c) assicurare e monitorare il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e, in generale, delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- d) assicurare l'attuazione e il rispetto del Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo e delle disposizioni dell'Organismo di Vigilanza;
- e) assicurare la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, ne valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali (operativi, finanziari, o di altra natura) siano identificati , gestiti e monitorati in modo adeguato, affidando il compito di sovrintendere alla funzionalità del sistema all'Amministratore Delegato.

9.3 (a) L'Amministratore Delegato definisce gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema di

controllo interno in esecuzione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione; assicura l'adeguatezza complessiva del sistema stesso, la sua concreta funzionalità, il suo adeguamento alle modificazioni delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca di uno o più preposti al controllo interno.

(b) Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, nonché di uno o più preposti, dotati di un adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione..

(c) Il preposto (o i preposti) al controllo interno riferisce del proprio operato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nonché al Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance ed al Collegio Sindacale.

(d) L'Amministratore Delegato dà attuazione agli interventi sul sistema di controllo interno che si rendano necessari in esito alle attività di verifica come sopra svolte.

9.4 Il sistema di controllo interno quale definito dal Consiglio di Amministrazione si qualifica per i seguenti principi generali:

- a) le deleghe operative vengono assegnate tenuto conto della natura, delle dimensioni normali e dei rischi delle singole categorie di operazioni; gli ambiti di esercizio sono strettamente collegati alle mansioni delegate;
- b) le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona, senza adeguati processi autorizzativi, di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio;
- c) è previsto per ciascun processo un adeguato sistema di parametri ed un relativo flusso periodico di informazioni per misurarne l'efficienza e l'efficacia;
- d) sono periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili

nell'organizzazione in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati;

- e) i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- f) i meccanismi di sicurezza garantiscono un'adeguata protezione dei beni dell'organizzazione ed un accesso ai dati secondo quanto necessario per svolgere le attività assegnate;
- g) i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi sono individuati prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa dell'organizzazione sono oggetto di apposite attività di valutazione e di adeguamento delle protezioni;
- h) il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e per il costante adeguamento.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

10.1 (a) Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno un Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, con funzioni consultive e propositive e di ausilio per le attività di cui al precedente Articolo 9.2, composto prevalentemente da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, fra cui almeno un Consigliere di minoranza. Almeno uno dei componenti del Comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente dello stesso.

(b) Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco effettivo, su richiesta dello stesso) e, ove ritenuto opportuno, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore

Delegato, tutti i Sindaci effettivi ed il preposto al controllo interno.

10.2 Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*:

- a) assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti di cui all' Articolo 9.2;
- b) su richiesta dell'Amministratore Delegato esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) valuta il piano di lavoro preparato dal preposto o dai preposti al controllo interno ed esamina le relazioni periodiche degli stessi;
- d) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati, il loro corretto utilizzo e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio di esercizio;
- e) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e la certificazione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- f) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- h) formula proposte in merito ai principi da adottare in relazione ai rapporti con parti correlate, ai sensi del successivo Articolo 11;
- i) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

10.3 Il Comitato altresì vigila sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di

corporate governance e sull'osservanza del Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo e del Codice Etico adottati dalla Società.

10.4 Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* si riunisce di norma una volta ogni tre mesi o su istanza di uno dei suoi membri. I suoi membri stabiliscono le regole per il suo funzionamento.

10.5 Le funzioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sono del tutto indipendenti da quelle dell'Organismo di Vigilanza. Il Comitato (i) potrà richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza e (ii) fornirà le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Le operazioni nelle quali un Amministratore, un Sindaco, il Direttore Generale (ove nominato) o un Dirigente cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito poteri sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e le operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite nel rispetto di principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale ed in conformità ai principi adottati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, definiti in apposito regolamento.

11.2 Ogni Amministratore ed ogni Sindaco riferisce , tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito ad operazioni in cui egli abbia un interesse per conto proprio o di terzi, circa l'origine , i termini e la portata di tale interesse.

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

12.1 La Società assume quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un costruttivo dialogo con gli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, utilizzando a tal fine anche una specifica struttura aziendale responsabile delle relazioni con la comunità finanziaria, che opera d'intesa con la corrispondenza struttura di Gruppo.

12.2 Gli Amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione all'Assemblea. Tali informazioni vengono rese disponibili in un'apposita sezione del sito internet della Società.

12.3 Alle Assemblee di norma partecipano tutti gli Amministratori.

12.4 Le Assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla gestione della Società e sulle sue prospettive, nel rispetto della disciplina sulle informazioni "*price sensitive*".

12.5 Gli Amministratori, in caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli Azionisti della Società, valutano l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche all'atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

13. SINDACI

13.1 In conformità alle applicabili disposizioni dello statuto sociale, le proposte all'Assemblea dei soci per la nomina alla carica di Sindaco sono accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e sono depositate presso la sede sociale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

13.2 I Sindaci sono scelti fra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli Amministratori.

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella Relazione sulla Corporate Governance.

13.3 I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.

13.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione.

13.5 Nell'ambito delle proprie attività i Sindaci possono chiedere al responsabile del controllo interno lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative ed operazioni aziendali.

13.6 Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è comunicato al mercato.

13.7 Il Collegio ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti

nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

13.8 Il Collegio Sindacale esercita i poteri ed adempie ai doveri previsti dalla legge.